



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO



Segretaria Confederale
Area della Contrattazione e del Mercato del Lavoro

Roma, 15 luglio 2022

A tutte le Strutture

Loro Sedi

Oggetto: fondo part time ciclico verticale.

Care compagne e cari compagni,

con l'approvazione definitiva del D.L. "Aiuti" è stata finalmente varata la norma riferita al "fondo per il sostegno al reddito per i lavoratori e le lavoratrici in part time ciclico verticale", Legge 234 del 31 dicembre 2021, c. 971, vigente per le annualità 2022 e 2023 che prevede l'attribuzione, per una sola volta, di un'indennità una tantum pari a 550 euro.

La platea di riferimento sarà costituita da tutti quei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

Tali lavoratori, inoltre, alla data della domanda, non possono risultare titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero essere percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o di un trattamento pensionistico.

È importante, infine, segnalare che tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/86.

L'intervento, che non presenta nessuna caratteristica di strutturalità, risponde tuttavia alle rivendicazioni della Cgil e delle sue categorie.

Viene infatti ulteriormente riconosciuta, dopo il positivo intervento sulla copertura contributiva, la specificità di questa categoria di lavoratori che sul piano delle tutele del reddito non ha fino ad ora mai potuto godere di sostegno strutturali e non, diversamente da altri.



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO



Segreteria Confederale

Area della Contrattazione e del Mercato del Lavoro

A nostro giudizio si tratta quindi di una prima risposta che benché positiva, deve rappresentare il via per l'elaborazione di un intervento più ampio e capace di sostenere i redditi dei lavoratori coinvolti costretti a lavori con una programmazione di fermo delle loro attività.

La CGIL e le categorie coinvolte, così come abbiamo rappresentato al Ministro nell'ultimo incontro di merito, sono fin da ora disponibili a partecipare ad un tavolo di confronto, come per altro già annunciato dal Ministero, per la definizione di una norma che superi in fretta l'attuale estemporaneità dell'intervento di tutela e che provveda a costruire previsioni di norma organiche a tale specificità, e di ordine strutturale.

Infine, la CGIL ritiene che, nell'ambito di una necessaria ricomposizione dei contratti di lavoro, sia oramai divenuto indispensabile mettere ordine alle diverse problematiche del part-time verticale ed orizzontale che a partire dall'elevata diffusione della sua involontarietà, va sempre più identificandosi quale "lavoro povero", non dignitoso, e occasione di sfruttamento e che vede coinvolti in modo particolare giovani e donne.

Un caro saluto.

Coord. Nazionale Mercato del Lavoro
Corrado Ezio Barachetti

p. La Segreteria
Tania Scacchetti

Articolo 2-bis. (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.